

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

- È obbligatorio avvertire il Datore di lavoro nel caso in cui si sia risultati positivi all'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19;
- Il lavoratore viene riammesso al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico anche oltre il ventunesimo giorno;
- È severamente vietato, sia per personale interno che esterno, accedere ai luoghi di lavoro se si hanno sintomi influenzali o simil-inflenzali, febbre oltre i 37,5°, o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. Può essere effettuata, con rispetto della privacy, la misurazione della febbre in ingresso;
- È obbligatorio avvertire il Datore di lavoro nel caso in cui si manifestino possibili sintomi di contagio;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda (es automezzi aziendali) va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.);
- È vietato organizzare e partecipare a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi; privilegiare soluzioni di comunicazione a distanza e le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) e l'obbligo di DPI vie respiratorie negli ambienti comuni;
- Sono consentiti in presenza:
 - ✓ la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni;
 - ✓ i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza;
 - ✓ l'attività formativa in presenza ove necessario nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio in coerenza con i limiti normativi vigenti.
- In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
- Limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita, gli spostamenti all'interno dei luoghi aziendali, contingentare l'accesso agli spazi comuni limitando il numero di presenze contemporanee e in ogni caso rispettando il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione) e l'obbligo di DPI vie respiratorie;

- Limitare al massimo l'accesso ai visitatori;
- I fornitori esterni dovranno suonare il campanello o telefonare. Nel caso in cui sia indispensabile che i fornitori entrino nei luoghi di lavoro, dovranno entrare secondo le procedure aziendali al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale;
- È obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie – DPI (mascherine chirurgiche, maschere tipo FFP3/FFP2 senza valvola) a meno che le attività svolte non siano in condizioni di isolamento;
- Evitare contatti stretti senza adottare opportune precauzioni (utilizzo dei DPI);
- È obbligatorio seguire le corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie. L'azienda ha messo a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani;
- È obbligatorio effettuare un'adeguata pulizia della propria postazione di lavoro a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo;
- Per la pulizia degli ambienti l'impresa di pulizie o l'impresa stessa procede alle pulizie ordinarie degli ambienti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, attrezzature di lavoro);
- Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria eccezionale nel caso di "lavoratori fragili" e per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero.